

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA**

**FORNITURA DI ACQUA POTABILE**

## **ART. 1**

Il Servizio della distribuzione dell'acqua potabile, nelle zone di Aquileia ove tale servizio è in funzione, è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale, con gestione in economia.

L'approvvigionamento dell'acqua avverrà tramite pozzi artesiani.

Tale servizio è riservato ai seguenti utenti:

- Abitazioni private;
- Uffici e negozi,
- Imprese edili impegnate nella costruzione o ristrutturazione di abitazioni nella zona interessata.

## **ART. 2**

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, fino al limite dei confini dei singoli lotti, sono in ogni caso di proprietà comunale.

La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti di proprietà comunale sono esercitate a mezzo dell'ufficio Tecnico. E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del comune, di fare lavori sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al punto di allacciamento delle singole utenze.

Il Comune provvede ad effettuare le verifiche sulla potabilità dell'acqua, tramite l'A.S.S., con cadenza almeno annuale.

## **ART. 3**

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato con il regime di portata della condotta.

Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che per loro natura richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza delle diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

#### **ART. 4**

Tutte le spese per la posa in opera e la manutenzione delle tubazioni all'interno della proprietà privata rimarranno a completo carico dell'utente, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 5**

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano su aree scoperte, all'interno della proprietà, devono essere collocate a profondità non inferiore a cm. 60, a sufficiente distanza dalle tubature fognarie ed a quota ad esse superiore.

Nell'interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condizioni dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto deve essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile ovviare al sottopasso di tubature di reti fognarie, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica, convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

#### **ART. 6**

E' vietato collegare le condutture dell'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque sommistate a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **ART. 7**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici, devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alla relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio tecnico Comunale, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### **ART. 8**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

#### **ART. 9**

Le utenze si dividono in:

1. Utenze a tempo indeterminato riservate alle utenze di cui ai punti a) e b) dell'art.1;
2. Utenze temporanee riservate alle imprese edili di cui al punto c) dell'art.1.

I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti dall'utente in ogni momento.

I contratti di utenza temporanea avranno durata pari alla durata del cantiere e quindi dovranno essere disdette contemporaneamente alla chiusura del cantiere.

#### **ART. 10**

Ad ogni utenza dovrà corrispondere apposito contratto di utenza. Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, e normalmente colui che sottoscrive il contratto di fornitura.

Il contratto di utenza deve fare riferimento al presente Regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme in esso contenute. Il Regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione. All'utente, all'atto della stipula del contratto, verrà fornita gratuitamente copia.

#### **ART. 11**

Sono a carico dell'utente le spese per i lavori necessari ad allacciare la rete pubblica con l'impianto dell'utente stesso.

Sono altresì a carico dell'utente tutte le spese contrattuali come bolli, registrazioni, diritti di segreteria, stampati. Tali somme dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale prima della stipula del contratto.

## **ART. 12**

I consumi sono determinati in forma forfetaria di conseguenza le tariffe per l'uso dell'acqua sono fissate come segue:

- a) per le abitazioni private in ragione di Euro 26,00 pari a lire 50.340 annue per ogni componente del nucleo familiare o convivente stabile di ogni singolo utente;
- b) per gli uffici e i negozi in ragione di Euro 15,50 pari a lire 30.010 annue per ogni addetto all'attività;
- c) per le imprese edili in ragione di Euro 0,52 pari a lire 1.000 giornaliere per ogni singola unità immobiliare.

Per le utenze a tempo indeterminato i calcoli di consumo nell'anno di avvio dell'allacciamento o nell'anno di disdetta verranno fatti per dodicesimi.

La riscossione avverrà mediante bollettazione in un'unica soluzione con cadenza annuale.

In caso di inadempienza nei pagamenti l'Amministrazione Comunale, previo preavviso scritto di almeno 60 giorni, potrà sospendere l'erogazione con recupero di tutti i crediti, a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

## **ART. 13**

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, gli utenti a tempo indeterminato che alla data dell'entrata in vigore dello stesso occupavano l'abitazione per cui viene richiesto l'allacciamento, saranno tenuti a pagare la tariffa dell'intero primo anno di validità del Regolamento.

Le utenze a tempo determinato invece saranno tenute a pagare per l'intero anno se la data di inizio lavori è antecedente al 1° gennaio o per i giorni effettivi se la data d'inizio lavori è successiva.

#### **ART. 14**

La spesa relativa a lavori di manutenzione straordinaria, di importo superiore ad Euro 258,00, pari a lire 499.560, sarà ripartita fra gli utenti collegati all'impianto oggetto dell'intervento.